CONVENZIONE PER L'ESPLETAMENTO DEL SERVIZIO DI SORVEGLIANZA SANITARIA OBBLIGATORIA IN FAVORE DEI DIPENDENTI DELLE AZIENDE ADERENTI ALLA MISURA 2 DEL PROGETTO WE CARE WORKERS

Visto il Decreto Legislativo del 09 Aprile 2008, n. 81 "Attuazione dell'art. 1 della Legge 3 Agosto 2007, n° 123, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro";

Premesso che, il Comitato di gestione di E.R.B.A. dell'Umbria ha elaborato un progetto di investimento sul territorio umbro, articolato in 4 misure, che ha lo scopo di avviare interventi coordinati atti a rafforzare le politiche di sicurezza sul lavoro nelle imprese del settore agricolo;

Considerato che la misura 2 del progetto in questione (Sorveglianza Sanitaria Obbligatoria) prevede una contribuzione da parte di E.R.B.A dell'Umbria fino al 50% delle spese sostenute dalle aziende aderenti per l'esecuzione delle visite mediche dei lavoratori;

Tenuto conto che l'Ente intende istituire un albo di medici competenti per l'espletamento del servizio di sorveglianza sanitaria obbligatoria a favore dei dipendenti delle aziende aderenti, e che a tale albo possono accedere, sottoscrivendo la presente convenzione, professionisti privati, ovvero dipendenti pubblici con convenzione personale o della struttura di appartenenza;

TUTTO CIO' PREMESSO

TRA

L'Ente Regionale Bilaterale Agricolo E.R.B.A. dell'Umbria, con sede in Via Catanelli 70, 06135 Ponte San Giovanni (PG), Cod. Fisc. 94153930543, Part. IVA: 03829450547, email: segreteria@erbadellumbria.it, di seguito nominato "l'Ente"

E

Il Dott./La Dott.ssa _____, nato/a a_____(_____), il _____, residente a_____(____), cap. _____ in via/p.zza _____n. _____, in qualità di:

- ☐ libero/a professionista (specificare l'area in cui si opera in Umbria)_____
- ☐ dipendente della struttura privata _____
- ☐ dipendente della struttura pubblica _____

con sede in _____ e-mail _____, P.IVA/C.F. _____, iscritto/a all'Ordine dei Medici della Provincia di_____al n. _____in possesso del titolo di specializzazione in medicina del lavoro, di seguito nominato "Il medico competente", il quale:

a) dichiara espressamente di possedere uno dei titoli richiesti dall'art. 38 del D.Lgs. 81/2008 e s.i.e m. per lo svolgimento dell'attività di medico competente e di non trovarsi in nessuna situazione di incompatibilità prevista e disciplinata dalla legge,
b) si obbliga ad eseguire la visita medica al fine di valutare l'idoneita' del lavoratore allo svolgimento della propria mansione e ad istituire la cartella sanitaria e di rischio; nonché ad eseguire le visite periodiche obbligatorie per controllare lo stato di salute dei lavoratori ed esprimere il giudizio di idoneita', secondo quanto prescritto dall'art. 40 del D.Lgs 81/2008,

c) dichiara altresì di conformarsi al tariffario di riferimento definito dall'Ente per l'espletamento delle prestazioni di cui al punto b) e di seguire le regole di gestione della prestazione.
d) dichiara infine di essere edotto sul fatto che la tariffa relativa alla nomina di medico competente verrà concordata direttamente tra lo stesso e il datore di lavoro, così come i restanti tariffari riguardanti gli accertamenti obbligatori, o ove necessari, in funzione del rischio che ogni specifica mansione comporta,

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE:

ART. 1 OGGETTO

I. L'Ente si impegna a cofinanziare il costo delle visite mediche sostenuto da ciascuna azienda, rimborsando all'azienda il 50% del costo della prestazione sino a 50 visite mediche e il 40% dalla 51^ visita in poi come previsto dal regolamento della misura 2 del progetto We Care Workers e secondo il tariffario di cui al punto II dell'art.2 della presente convenzione.
II. Le aziende che in seguito all'istruttoria risulteranno ammissibili alla misura 2 saranno invitate a scegliere il medico competente convenzionato, presente nell'apposito albo istituito dall'Ente e reso visibile nel portale web www.erbadellumbria.it.

ART. 2 DURATA DELLA CONVENZIONE, COMPENSO E GESTIONE AMMINISTRATIVA

I. La validità della presente convenzione è commisurata alla tempistica prevista dalla misura 2 del progetto, e potrà essere rinnovata.
II. Il tariffario per le visite mediche, allineato ai valori minimi di mercato, è il seguente:
   - € 60,00 per la prima visita (di cui € 10,00 per l'istituzione della cartella sanitaria e di rischio)
   - € 50,00 per le visite periodiche successive.
III. Il medico competente fatturerà interamente all'azienda il costo della prestazione svolta, il cui importo verrà corrisposto con la seguente modalità:
   - ogni azienda dovrà corrispondere al medico competente il 100% della tariffa concordata e, pertanto, saldare interamente la fattura
   - l'Ente provvederà a rimborsare all'azienda il 50% del costo della prestazione sino a 50 visite mediche e il 40% dalla 51^ visita in poi.

ART.3 GESTIONE INFORMATIVA: VERIFICHE E MONITORAGGIO

I. Il servizio prestato da ciascun medico è regolato, tracciato, monitorato, e valutato grazie ad elaborati che vengono trasmessi all'Ente dal professionista e dal datore di lavoro. Lo scopo è quello di reperire informazioni relative ai dati collettivi aggregati sanitari e di rischio dei lavoratori sottoposti a sorveglianza sanitaria, ai fini della valutazione di impatto della misura.

II. Il datore di lavoro è tenuto a trasmettere ad ERBA con cadenza mensile l'elaborato messo a disposizione dall'Ente ("Rendicontazione MENSILE_prestazioni mediche") dal quale si evince l'elenco delle persone visitate associate a ciascuna impresa, distinte nel caso si tratti di prima visita o di visita periodica successiva.

III. Il medico è tenuto ad inviare ad ERBA copia del modello che, ai sensi dell'art.40, comma 1 del d.lgs. 81/2008, il medico competente è tenuto a trasmette all'INAIL con cadenza annuale. Trattasi di un elaborato contenente informazioni relative ai dati collettivi aggregati sanitari e di rischio dei lavoratori sottoposti a sorveglianza sanitaria.

ART. 4 RISOLUZIONE DEL CONTRATTO

I. Ogni inadempimento, totale o parziale, da parte dell'incaricato, delle clausole convenute con il presente atto comporterà la risoluzione del contratto senza ulteriori formalità e con semplice comunicazione raccomandata.

ART. 5 ADEMPIMENTI FISCALI

I. Le prestazioni oggetto della presente convenzione oltre ad essere inquadrate ai fini IVA ai sensi del D.P.R. 26.10.1972 n° 633 e successive modifiche e integrazioni, si intendono effettuate nei confronti delle aziende aderenti alla misura 2.

ART. 6 TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

I. L'incaricato, con la sottoscrizione della presente convenzione, è informato che E.R.B.A. dell'Umbria è titolare del trattamento dei dati personali conferiti dallo stesso.
II. L'Ente effettuerà il trattamento di tali dati con le modalità cartacee ed informatiche per i fini del contratto stesso e degli atti connessi e conseguenti ai sensi del D.Lgs. n. 196/2003.

ART. 10 – RESPONSABILITA' E FORO COMPETENTE

I. L'Ente non assume nei confronti delle aziende aderenti e del medico competente alcuna responsabilità a qualsiasi titolo, sia civile che penale, derivante dall'esecuzione delle attività previste dalla presente convenzione.
II. Per quanto non espressamente previsto nella presente convenzione valgono le norme legislative previste in materia.
III. Per eventuali controversie nascenti nell'applicazione della presente convezione il Foro competente è quello di Perugia.

Perugia, li _____

Letto, confermato e sottoscritto.

E.R.B.A dell'Umbria MEDICO COMPETENTE

_____ _____